

DELIBERAZIONE 13 FEBBRAIO 2014
51/2014/R/GAS

VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ADEMPIMENTI PREDISPOSTO DA TAP
AG SECONDO LA FINAL JOINT OPINION RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI ESENZIONE
PER IL GASDOTTO TAP

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 13 febbraio 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 73/09);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*” (prot. Autorità n. 019040, del 23 maggio 2013, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013, recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 13 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013, recante integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 25 giugno 2013);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas), recante “Adozione dell’*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG’s Exemption Application*, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/GAS” (di seguito: *Joint Opinion*);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante “Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all’*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG’S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 78/2013/R/GAS” e il relativo Allegato, costituito dal Paragrafo 4 della *Joint Opinion* come emendata dalla deliberazione 249/2013R/GAS (di seguito: *Final Joint Opinion*);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 495/2013/R/GAS), recante “Verifica e approvazione della metodologia tariffaria predisposta da TAP AG secondo la *Final Joint Opinion* relativa al procedimento di esenzione per il gasdotto TAP”;
- la lettera inviata da TAP AG in data 8 gennaio 2014, prot. Autorità n.000642 del 10 gennaio 2014 (di seguito: lettera del 8 gennaio);
- la proposta di programma di adempimenti inviato da TAP AG in data 5 febbraio 2014 (prot. Autorità n. 004164 del 11 febbraio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- la società TAP AG ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l’Albania (di seguito: gasdotto TAP) e che ciò comporta, ai fini dell’esenzione, la necessità di coinvolgere anche le autorità omologhe all’Autorità (di seguito collettivamente: le Autorità), per la Grecia, la *Regulatory Authority for Energy* (di seguito: RAE) e per l’Albania l’*Enti Rregulator I Energjise* (di seguito: ERE);
- la predetta istanza includeva, tra le altre cose, una richiesta di esenzione dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1 della Direttiva 73/09 (di seguito: esenzione dalla disciplina sulla separazione proprietaria)
- l’Autorità, con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la *Joint Opinion*, recante il prescritto parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti, in merito alla citata istanza presentata dalla società TAP AG;
- con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la *Joint Opinion*, senza alcuna modifica, aggiungendo ulteriori prescrizioni relative alle misure di promozione della concorrenza applicabili in Italia;
- con deliberazione 249/2013/R/GAS, l’Autorità ha adottato le integrazioni richieste da parte della Commissione europea relativamente al paragrafo 4 della *Joint Opinion* (il paragrafo 4 come emendato dalla deliberazione 249/2013R/GAS è di seguito definito *Final Joint Opinion*);

- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha recepito le integrazioni e modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la *Final Joint Opinion*, senza alcuna modifica;
- il paragrafo 4.5 della *Final Joint Opinion* prevede l'esenzione di TAP AG dalla disciplina sulla separazione proprietaria per un periodo di 25 anni decorrenti a partire dall'entrata in esercizio dell'infrastruttura;
- inoltre, il paragrafo 4.5, punto 1 della *Final Joint Opinion* subordina il rilascio dell'esenzione di cui sopra all'attuazione di una separazione funzionale di TAP AG dai suoi azionisti prima dell'assegnazione della capacità a seguito della prima *Booking Phase*, prevista per il 17 marzo 2014, come comunicato da TAP AG con lettera del 8 gennaio 2014;
- in particolare, il citato paragrafo della *Final Joint Opinion* impone alla predetta società:
 - di elaborare un programma di adempimenti da sottoporre alle Autorità per la loro approvazione, finalizzato a garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla prima *Booking Phase* e ad evitare la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili ai propri azionisti, e
 - di nominare un responsabile della conformità, non oltre un mese dalla data di approvazione del programma di adempimenti da parte delle Autorità;
- inoltre, il richiamato paragrafo, dispone che il predetto programma di adempimenti debba prevedere, almeno:
 - a) le misure adottate per garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla prima *Booking Phase*;
 - b) gli obblighi cui devono ottemperare i dipendenti di TAP AG al fine di dare attuazione al suddetto programma;
 - c) la persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti e della presentazione di una relazione annuale sulle misure adottate alle Autorità;
 - d) i principi sottostanti alla metodologia tariffaria e le regole di gestione della congestione applicabili alla capacità commercializzata da TAP AG;
- con specifico riferimento alla precedente lettera d), il citato programma, da un lato, rinvia ai principi della metodologia tariffaria già definiti in seno al *TAP Tariff Code* (approvato dall'Autorità con la deliberazione 495/2013/R/GAS) e, dall'altro, precisa che le regole di gestione delle congestioni saranno oggetto del codice di rete che, ai sensi del paragrafo 4.7, punto 1 della *Final Joint Opinion*, TAP AG sottoporrà all'approvazione delle Autorità non oltre un anno prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura;
- infine, il paragrafo 4.5, punto 2 della *Final Joint Opinion* prevede che TAP AG sia certificata in qualità di gestore di trasporto indipendente prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura e non oltre il 1 Gennaio 2018;
- in data 5 febbraio 2014, la società TAP AG, ai sensi del richiamato paragrafo 4.5, punto 1, della *Final Joint Opinion*, ha presentato una proposta di programma di adempimenti contestualmente all'Autorità, a ERE e a RAE al fine di ottenere la loro approvazione in merito.

RITENUTO CHE:

- il programma di adempimenti è conforme alle prescrizioni della *Final Joint Opinion* richiamate al precedente gruppo di considerati (lettere a-d) e prevede, tra le altre cose, che eventuali modifiche al suo contenuto siano soggette ad approvazione congiunta da parte delle Autorità;
- la medesima opinione è condivisa anche da ERE e RAE;
- sia necessario approvare il proposto programma di adempimenti di cui alla paragrafo 4.5, punto 1, della *Final Joint Opinion*, allegato al presente provvedimento, al fine di garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla prima *Booking Phase*

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, il proposto programma di adempimenti, presentato dalla società TAP AG in data 5 febbraio 2014, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, RAE, ERE e alla società TAP AG;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni